

S

3/3-47
D. Valaghi

Mod. UTLOIS-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3129/2012

Roma, addì 6 LUGLIO 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
4874/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

REGOLAMENTO
DETERMINAZIONE PROFILI
PROFESSIONALI RUOLI TECNICI
CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO
(.....)

Segretario Generale

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



m_dg.LEG.06/07/2012.0005536.E



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 giugno 2012

NUMERO AFFARE 04874/2012

OGGETTO:

Ministero della giustizia.

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante *“Regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162”*.

LA SEZIONE

Vista la relazione prot. n. 3/3-47 del 25 maggio 2012, con la quale il Ministero della giustizia - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento indicato in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.

l

u

Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento in esame è finalizzato ad individuare i profili professionali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, che ha istituito detti ruoli.

I soggetti che ne fanno parte sono destinati a sostenere, in rapporto al profilo professionale e al correlato livello di responsabilità, la pluralità dei processi lavorativi necessari per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

Nel definire le risorse di base e le competenze di ciascuna delle figure previste nei ruoli, si è tenuto conto sia del complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA e alla conservazione dei campioni biologici, sia delle esigenze di comunicazione per via informatica e telematica dei dati alla banca nazionale del DNA, come descritte dagli artt. 8 e ss. della l. 30 giugno 2009, n. 85.

Lo schema di decreto consta di un solo articolo che rinvia ad una tabella allegata, nella quale per ciascuna delle qualifiche previste nei ruoli tecnici del Corpo della polizia penitenziaria, come individuati dall'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 162 del 2010 (ruolo degli operatori tecnici, ruolo dei revisori tecnici, ruoli dei periti tecnici e ruoli dei direttori tecnici), sono precisati il titolo di studio per l'accesso al ruolo e le competenze, nonché l'autonomia operativa, la responsabilità e i contenuti dei profili, in modo che risulti chiaro l'apporto di ciascuna



figura professionale alle finalità per le quali i ruoli in questione sono stati istituiti.

Passando quindi alla descrizione dei profili, in stretta sintesi, viene in evidenza che:

- a) gli *operatori tecnici*, per i quali è richiesto il possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo con conoscenze di tipo operativo generale, svolgono mansioni esecutive, che vanno dalla custodia e sorveglianza dei locali all'utilizzazione delle apparecchiature informatiche per operazioni di base;
- b) i *revisori tecnici*, che devono possedere un diploma di istruzione professionale conseguito presso un istituto statale (chimico-biologico, informatico) o un titolo professionale equipollente rilasciato dalle Regioni, svolgono, con mansioni esecutive, attività richiedenti conoscenze tecniche, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti nell'ambito di procedure determinate, secondo le modalità fissate dai manuali d'uso e dall regolamento di attuazione, di cui all'art. 16 della l. n. 85 del 2009;
- c) i *periti tecnici*, distinti nei ruoli *biologi e informatici*, per i quali è previsto il possesso del diploma di perito in chimica e biotecnologie, informatica o equipollente, svolgono con autonomia tecnico professionale e con apporto di competenze, che richiedono preparazione specifica, le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale appartenente ai corrispondenti ruoli dei direttori tecnici;
- d) i *direttori tecnici dei ruoli*, distinti nei ruoli *biologi e informatici*, per i quali



è prevista un preparazione di base di livello universitario specialistico con connessa abilitazione professionale, svolgono attività nei settori della genetica umana e della biologia molecolare, nonché delle procedure informatiche e dei relativi sistemi di gestione, con conseguente apporto di competenze altamente specialistiche che si sviluppano sia all'interno delle strutture, sia nelle relazioni esterne connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Considerato.

Lo schema di regolamento proposto rientra tra gli adempimenti che discendono dalla l. 30 giugno 2009, n. 85, che autorizzato l'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm. Detto trattato prevede, in particolare, l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale asservito alla stessa.

Osserva preliminarmente la Sezione che l'art. 1, comma 2, del d.lgs. 9 settembre 2010, n. 162, istitutivo dei ruoli tecnici per la specifica esigenza, ha previsto che i profili professionali degli appartenenti ai ruoli suddetti, sono individuati con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è poi trasmesso al Parlamento per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia.

Orbene, prima di quest'ultimo adempimento, occorre che il Ministero proponente acquisisca formalmente il concerto dei Ministri indicati dall'art. 17 detto, non essendo sufficiente a soddisfare la prescrizione



di legge l'acquisizione, documentata in atti, dell'avviso favorevole del Ragioniere generale dello Stato e dei Capi degli uffici legislativi dei Ministri concertanti.

Con riferimento, poi, ai profili professionali descritti nella tabella allegata viene in evidenza alla voce "*professionalità*" che soltanto in corrispondenza del ruolo degli operatori tecnici è prevista una preparazione professionale anche acquisita dopo un periodo di formazione, addestramento e verifica.

Pur convenendo che le esigenze formative in aggiunta a quelle scolastiche siano viepiù necessarie per coloro che accedono ai ruoli preposti a mansioni esecutive, essendo richiesto il possesso del solo titolo di studio della scuola dell'obbligo, sembrerebbe opportuno che l'Amministrazione proponente valuti la convenienza ad inserire analoga previsione anche per i ruoli superiori, considerato che la frequenza di un corso di formazione basilico con una verifica finale, oltre che utile ad integrare la preparazione scolastica o universitaria di coloro che accedono ai ruoli, è generalmente prevista nelle regolamentazioni che disciplinano l'accesso ai ruoli corrispondenti delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Con riferimento, poi, al contenuto dei profili e, in particolare a quello degli operatori tecnici, mentre rientra indubbiamente tra le mansioni esecutive per gli stessi previste la pulizia dei materiali e degli attrezzi d'uso, sembrerebbero meno appropriate le mansioni di pulizia degli ambienti di lavoro. Sul punto si rimanda all'apprezzamento dell'Amministrazione proponente.

6?

Quanto, infine, agli aspetti formali si formulano i seguenti suggerimenti relativamente allo schema proposto:

- nell'ambito del preambolo sopprimere il "considerato", trasferendone nel terzo "visto" il contenuto opportunamente semplificato (non è necessario il riferimento all'art. 17, comma 3 della l. 23 agosto 1988, n. 400, in quanto espresso nel penultimo "visto");
- all'art. 1, comma 1, sostituire alla fine del periodo le parole "al presente provvedimento" con le seguenti "*che costituisce parte integrante del presente regolamento.*";
- in testa all'allegato, aggiungere alle parole "Tabella A" gli estremi del decreto del Ministro della giustizia del quale la tabella stessa è parte integrante.

P.Q.M.

si esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Elio Toscano



IL PRESIDENTE

Luigi Cossu



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

